

Cinque per mille. Genitori 'partner' della scuola

È sempre questione di finanziamenti

di Cinzia Olivieri

*La normativa
ha ampliato
la possibilità
di destinare
ad enti
e associazioni
una quota
di imposta
per utilità sociali*

Grazie al recente progetto ministeriale "La scuola in chiaro" (1) è ora possibile conoscere la composizione percentuale delle entrate dei bilanci scolastici per fonte di provenienza, con esclusione delle spese di personale. L'obiettivo appare quello di garantire maggiore trasparenza, in particolare per favorire una scelta consapevole dei genitori al momento dell'iscrizione, potendo accedere a dati riguardanti "l'offerta didattica e la qualità degli istituti".

La dotazione finanziaria di istituto ai sensi dell'art. 1 del d.i. 44/2001, che detta le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle scuole, è individuata nelle risorse assegnate dallo Stato e nelle altre derivanti "da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, delle regioni, di enti locali o di altri enti, pubblici e privati".

Trovare risorse rappresenta un'esigenza imprescindibile nell'attuale contingenza economica, non solo per la progressiva riduzione dei finanziamenti statali e degli enti locali, ma perché la qualità di un'istituzione si misura ormai dalla sua capacità di garantire un'offerta articolata. Cresce quindi la necessità per la scuola di reperire risorse proprie e, se non si riesce a integrare il bilancio con attività negoziali (capo III del d.i. n. 44/2001), si attinge al contributo volontario e di recente anche al cinque per mille.

Le finalità del 'cinque per mille'

Con la legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005) è stata introdotta, in via sperimentale, la possibilità per i contribuenti di destinare a determinati scopi benefici una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle per-

sone fisiche. Tale opportunità è stata prorogata di anno in anno anche ampliandone le finalità:

- sostegno del volontariato (legge n. 266/1991) e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al d.lgs. n. 460/1997, nonché delle associazioni di promozione sociale (legge 383/2000) e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 460/1997;
- finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- finanziamento della ricerca sanitaria;
- sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
- sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Le procedure per acquisire il beneficio

Il legale rappresentante dell'ente che vuole essere ammesso al beneficio deve farne richiesta inviando per via telematica ed entro un termine decadenziale un'autodichiarazione riguardo al possesso dei requisiti. L'Agenzia delle entrate riceve le istanze e predisponde l'elenco degli enti del volontariato e delle associazioni sportive; il MIUR, quello degli enti della ricerca scientifica e dell'università; il Ministero della salute l'elenco degli enti della ricerca sanitaria. Non è previsto uno specifico elenco per i Comuni, in quanto i contribuenti possono esprimere la propria scelta solo a sostegno delle attività sociali svolte dal proprio Comune di residenza.

Dopo una fase di verifica, correzione e controlli su campione, i soggetti che non risultano in possesso dei requisiti-

1) <http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/>.



ti previsti sono esclusi. Infine l'Agenzia delle entrate pubblica l'elenco dei soggetti ammessi ed esclusi dal riparto. I beneficiari entro un anno dalla ricezione degli importi dovranno rendicontarne l'utilizzo per finalità di utilità sociale. In caso di irregolarità è previsto da parte del ministero o dell'amministrazione competente, all'esito di un procedimento in contraddittorio, il recupero del contributo e, nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, la trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria (d.P.C.M. 23 aprile 2010).

Beneficiari: associazioni e comitati 'partner' della scuola

Dunque, considerate le caratteristiche degli enti ammessi al beneficio e previo riscontro dei dati pubblicati nella sezione dedicata del sito dell'Agenzia delle entrate ⁽²⁾, si enumerano diversi comitati e associazioni dei genitori, costituiti presso le istituzioni scolastiche, che accedono al riparto, in qualche caso ottenendo anche importi significativi. Ma nell'elenco degli aventi diritto si riscontrano anche istituti statali iscritti direttamente ⁽³⁾.

2) <http://www.agenziaentrate.gov.it>.

3) V. MELIS e C. TUCCI, *Scuole a caccia del 5 per mille: 809 istituti si sono iscritti nelle liste dei potenziali beneficiari*, Il Sole 24 Ore, in <http://www.ilsole24ore.com>.

Sono quindi ancora una volta i genitori a finanziare le attività della scuola: attraverso il "contributo volontario" ⁽⁴⁾ e in quanto beneficiari del riparto del cinque per mille, secondo le indicazioni delle famiglie contribuenti, che si tradurrà in attività a favore dell'istituzione.

Questo sistema sembra cristallizzato nel testo unificato della proposta di legge Aprea presentato il 25 gennaio 2012 in VII Commissione cultura della Camera ⁽⁵⁾ che all'art. 2 disciplina e riconosce la "costituzione di fondazioni e consorzi a sostegno di istituzioni scolastiche autonome", che sostengono appunto l'attività delle stesse per il raggiungimento degli obiettivi del POF e il miglioramento della qualità della scuola, diventando 'partner' della stessa.

Anche l'otto per mille alle scuole?

La scelta di destinazione del cinque per mille non è alternativa a quella dell'otto per mille.

L'otto per mille (art. 47, legge 222/1985) è la quota del gettito fiscale IRPEF che lo Stato devolve, secondo l'indicazione

4) C. OLIVIERI, *Contributo scolastico: obblighi, trasparenza, buone pratiche e opportunità*, in "Rivista dell'Istruzione", n. 3, maggio-giugno, 2011, Maggioli, Rimini.

5) <http://www.camera.it>.

Scuole e associazioni dei genitori si stanno iscrivendo nell'apposito Albo per diventare beneficiari della quota del 5 per mille

Pratiche
dell'autonomia

Una
raccomandazione
del Parlamento
suggerisce
di estendere
anche alle scuole
la fruizione
dell'8 per mille.
Necessità
di trasparenza

dei contribuenti, "in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale (per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali con i criteri e le procedure di cui al d.P.R. 76/1998) e, in parte, a scopi di carattere religioso (o caritativo) a diretta gestione della Chiesa cattolica". Tale beneficio è stato esteso ad altre confessioni religiose, con leggi emanate tra il 1988 e il 1996.

A settembre 2011 (6) è stato approvato un atto di indirizzo rivolto al Governo, con il quale la Camera impegna quest'ultimo a modificare la legge n. 222/1985 per "consentire ai cittadini di indicare esplicitamente la scuola pubblica come destinataria di una quota fiscale dell'8 per mille da utilizzare d'intesa con enti locali per la sicurezza e l'adeguamento funzionale degli edifici". In quanto 'di indirizzo', tale provvedimento può essere assimilato a una raccomandazione piuttosto che a un atto vincolante; quindi non necessariamente seguirà una legge (7).

Trasparenza e rendicontazione

La scuola potrebbe ottenere così un'ulteriore forma di finanziamento, sempre indirettamente da parte dei genitori-contribuenti, che già in tanti casi sostengono i costi dell'offerta formativa. "La scuola in chiaro" (c.m. 108/2011) (8) ci offrirà sicuramente un quadro sempre più preciso delle tipologie di finanziamento, man mano che le istituzioni scolastiche aderiranno al progetto. Non ci mostra però il grado di coinvol-

gimento delle famiglie nelle fasi di elaborazione e verifica dell'offerta, né della rendicontazione delle somme ricevute. E nonostante a partire dal gennaio 2011, come previsto dall'art. 32 della legge 69/2009, gli obblighi di "pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati", ancora non tutte le istituzioni scolastiche pubblicano sui loro siti gli "atti del consiglio di circolo o di istituto" come disposto dall'art. 42 del d.lgs. 297/1994.

Sebbene la terminologia usata (atto) da tale articolo, così come la previsione dell'art. 14, comma 7 del d.P.R. 275/1999 (che fissa a quindici giorni dalla loro pubblicazione il termine decorso il quale i "provvedimenti" adottati dalle istituzioni scolastiche divengono definitivi ed entro il quale è possibile proporre reclamo all'organo che li ha adottati) lasci intendere che l'obbligo riguardi l'intero verbale, appare prevalente la scelta di pubblicare le sole "deliberazioni", secondo le indicazioni della storica c.m. 105/1975.

Da contribuente a protagonista

Colpisce comunque che manchi in genere una trasmissione delle esperienze in materia, una sorta di *vademecum* quale buona pratica da condividere per ampliare l'accesso al beneficio. È auspicabile, quindi, che proprio le associazioni e gli enti che vi accedono e partecipano ai progetti della scuola forniscano indicazioni e supporto ai genitori, per riscattarsi dal ruolo di meri contribuenti.

6) D. MARTIRANO, *Governo battuto su mozione del Pd: 8 per mille alle scuole*, in *Corriere della Sera.it*, archivio storico.

7) *La Gazzetta degli Enti Locali, Otto per mille, spuntano le scuole*, in <http://www.lagazzettadeglientilocali.it/>. Quotidiano. net, 8 x 1000 alla scuola pubblica: governo battuto, in <http://qn.quotidiano.net/>

8) <http://www.istruzione.it>.

Cinzia Olivieri

Cura dello Sportello Genitori, Studenti e Scuola di Educazione&Scuola
<http://www.apritiscuola.it/consultadeigenitori/>